

OGGETTO: CdS decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica convocata per il giorno 2/02/2024.

Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. Esecuzione della Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023.

Il Comune di Capitignano, in persona del Sindaco *pro tempore*:

Premesso che il TAR -Abruzzo, con la sentenza n. 498/2023 del 08/11/2023 ha annullato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2023 nonché il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica del 02/12/2023;

Vista la nota della regione Abruzzo - DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE, recante ad oggetto *“Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. Esecuzione della Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023: convocazione al 23/01/2024 della seduta della CdS decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica”*.

Considerato che in sede di convocazione della suddetta conferenza dei servizi:

- viene dato atto che la medesima è stata disposta *“allo scopo di valutare i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva 3/4 determinati dall' attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell' attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente”* ;
- viene rilevato che *“la richiamata Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023 ha annullato, in ordine agli espletati lavori della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, soltanto il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica del 02/12/2023, rimanendo, pertanto, validi i pareri delle rispettive Amministrazioni Interessate e resi nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria, di seguito elencati:*
 - *il parere prot. n. RA/383178 del 03/10/2022 con cui l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo ha espresso, con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 314 del 31/05/2021, parere favorevole con prescrizioni;*
 - *il parere prot. n. RA/176682/22 del 04/10/2022 con cui il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) della ASL1, ha espresso, parere favorevole con prescrizioni;*
 - *la nota del Comune di Capitignano prot. n. 6278 del 03-10-2022, acquisita in atti al prot.n. RA/381854 stessa data, con cui il Comune di Capitignano ha trasmesso le proprie determinazioni;*
 - *Il parere ARTA prot.n. 48523/2022, acquisito in atti al prot.n. RA/425322 del 14/10/2022;*
 - *il parere del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022, acquisita in atti al prot.n. RA/512686 del 01/12/2022”;*

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 23.1.2024;

Vista la relazione ARTA allegata al verbale del 23.1.2024;

EVIDENZIATO che la sentenza del TAR -Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023, nel disporre l'annullamento dell'autorizzazione ha, da un lato, fatto salvi gli atti acquisiti nel coso dell'istruttoria procedimentale e, dall'altro, ha richiesto all'Amministrazione procedente (Regione Abruzzo) *“di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative*

o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall'attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell'attività descritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente";

PRECISATO inoltre che la pronuncia del TAR più volte richiamata in ordine agli accertamenti tecnici-istruttori richiesti ha motivato come segue: *"A fronte delle motivazioni che il Comune di Capitignano ha posto alla base della prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi, l'amministrazione procedente avrebbe perciò dovuto disporre approfondimenti documentali e tecnici, da delegare eventualmente al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente o all' ARTA Abruzzo, per verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi di immissioni odorigene e di sversamento dei rifiuti, i quali non possono essere ragionevolmente desunti né dall'attività produttiva svolta in precedenza dalla medesima impresa, specialmente ove, come nel caso di specie, sia trascorso un considerevole lasso di tempo dalla sua cessazione (l'attività di allevamento dei suini risulta cessata dal 2016) né tantomeno dagli «umori» della popolazione, che non sono stati neppure documentati ma semplicemente affermati".*

PRESO ATTO, pertanto, che:

- è onere della Regione Abruzzo porre in essere le integrazioni istruttorie richieste dal TAR mediante gli accertamenti tecnici del caso, in particolare in ordine al dimensionamento dell'impianto senza alcuna specifica competenza in merito da parte del Comune di Capitignano;
- le valutazioni tecniche integrative attengono alla possibilità di autorizzazione dell'impianto per un dimensionamento superiore a 2.000 capi;

CONSIDERATO che la relazione tecnica dell'ARTA nulla dispone sul punto;

Tutto ciò premesso il Comune di Capitignano, in persona del Sindaco p.t., per quanto di competenza, in ordine alla seduta della CdS decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica, del 23/01/2024 esprime il parere richiesto con verbale della Conferenza del 23.1.2024, come di seguito specificato:

- di confermare tutti i pareri e gli atti, comunque denominati di competenza dell'Ente, già acquisiti nell'ambito del procedimento afferente all'Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l ed espressamente fatti salvi dalla richiamata sentenza del TAR – ABRUZZO n. 498/2023 del 08/11/2023
- di riservare ogni valutazione in ordine alla conformità urbanista- edilizia dell'insediamento, ribadendo sul punto quanto già rilevato con il parere del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022, acquisito in atti al prot.n. RA/512686 del 01/12/2022, qui da intendersi integralmente richiamato;
- di invitare l'Amministrazione procedente a richiedere apposita integrazione tecnica ai competenti Uffici in ordine al dimensionamento dell'impianto in conformità alla pronuncia del TAR – Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023.

Capitignano, 31 gennaio 2024


Il Sindaco